



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 86 del 19 Dicembre 2017

## 1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 18 dicembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla Segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

### **RECLAMO n.31 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.76 del 30.11.2017 (inibizione a svolgere ogni attività del dirigente TOMASELLI Francesco fino al 30.7.2018).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
ritenuto la necessità di sentire l'arbitro a chiarimenti;

P.Q.M.

rinvia per la discussione del reclamo alla seduta del 08 GENNAIO 2018, ore 15,30, in diversa composizione e dispone che, a cura della Segreteria, ne venga data notizia alla reclamante.

**RECLAMO n.32 del Sig. ARGENTO Michele (tesserato Soc.A.S.D. Silver City) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 80 del 07.12.2017 (squalifica per QUATTRO gare effettive).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore Argento Michele appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità e alle modalità dei fatti allo stesso ascritti, e deve essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce a DUE giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore ARGENTO Michele e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società A.S.D. SILVER CITY che ha provveduto a versarla per conto del suo tesserato, reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 19 DICEMBRE 2017

---